

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	732		
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>			
Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (1286) . . . . .	732	<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	732, 733, 735, 736, 738	COSTA E COLI: Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. (1161) . . . . .	740
BARBINA, <i>Relatore</i> . . . . .	732, 733, 736	PRESIDENTE . . . . .	740, 741
LONGONI . . . . .	733	TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	740
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	733	<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
CHIOSTERGI . . . . .	735, 738	Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra. (1290) . . . . .	741
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	735	PRESIDENTE . . . . .	741
MASSOLA . . . . .	735, 736	GHISLANDI, <i>Relatore</i> . . . . .	741
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N. D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 300 milioni. (1296) . . . . .	739	Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali. (1360) . . . . .	741
PRESIDENTE . . . . .	739	PRESIDENTE . . . . .	741, 742
BALDUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	739	SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	741, 742
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	742
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1307) . . . . .	739	<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	739	Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti di materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale. (1270) . . . . .	742
SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	740	PRESIDENTE . . . . .	742, 743
CHIOSTERGI . . . . .	740	TOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	742, 743
CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	740	CHIOSTERGI . . . . .	743

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

**La seduta comincia alle 9,45.**

MARTINELLI, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ai titoli I, II, IV, e V della legge sul lotto. (Approvato dal Senato). (1286).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto». Invito il relatore onorevole Barbina a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

BARBINA, *Relatore*. Il presente disegno di legge che, come ha detto l'onorevole Presidente, è stato già approvato dal Senato nella seduta del 12 maggio scorso mese, non porta sostanziali modifiche alla legge fondamentale sul lotto del 19 ottobre 1938, n. 1933. Ci sono solo degli aggiornamenti di valori e qualche piccolo ritocco nell'ordinamento del lotto. Il progetto è stato approvato dal Senato dopo esauriente discussione e qualche modifica al disegno di legge presentato dal Governo.

Mi trovo di fronte al fatto che per non doyer rimandare il disegno di legge al Senato, ho qualche difficoltà a proporre leggere modifiche.

PRESIDENTE. Sempre che queste modifiche siano assolutamente necessarie.

BARBINA, *Relatore*. Il rapporto che ora viene adottato dal lotto è quello di 30 volte i valori dell'anteguerra. Così, per quanto riguarda il gettito, si va da 515 milioni dell'anteguerra (1939-40), a 15 miliardi nel 1949-50. I ritocchi non modificano l'ordinamento del lotto, ma cercano soltanto di limitare in qualche giocata l'ammontare della posta, per evitare che lo Stato possa pagare dei premi troppo alti.

Infatti l'articolo 6 limita a 500.000 lire in tutto il territorio dello Stato l'importo dell'estratto determinato. In fondo non è che la riproduzione dell'articolo 6 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, in cui il limite massimo era di 100.000 lire.

Ciò che ha dato luogo a molte discussioni, anche al Senato, è stato piuttosto l'ordinamento delle tombole e lotterie. In questo settore il gettito rappresentato dalle tasse è molto limitato (40 o 50 milioni); con questa legge vengono aumentate le tasse di conces-

sione, in maniera che il gettito dovrebbe essere almeno raddoppiato.

Un altro articolo che ha dato luogo a discussioni è quello, n. 40 del suddetto regio decreto-legge. La concessione delle « pesche », secondo il progetto del Governo, doveva essere accordata soltanto agli enti morali, tornando così a quella che era la disposizione dell'articolo 40 della legge fondamentale, che parlava non di enti morali ma di corpi. Successivamente erano stati inclusi anche i comitati di beneficenza. Nel disegno di legge, invece, questi erano stati esclusi. Su proposta della Commissione del Senato i comitati di beneficenza sono stati compresi un'altra volta nel provvedimento. Perciò nel n. 3 del citato articolo 40 si parla appunto di « comitati di assistenza o beneficenza, esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali ».

Questi comitati di beneficenza hanno dato luogo a qualche inconveniente, ma non credo che per questo si debba procedere alla loro esclusione. Si tratta in genere di quei comitati che sorgono per fare pesche di beneficenza a favore di asili, colonie marine e per l'assistenza in genere. Sono perciò d'avviso che la modifica del Senato vada senz'altro accettata.

Quanto al limite di queste lotterie, che era di 50.000 lire nel 1938, ed era stato portato a 500.000 nel 1946, viene ora portato a un milione; cifra corrispondente presso a poco a 20 volte l'anteguerra. Effettivamente si tratta di un limite piuttosto basso, ma siccome tutti i valori della legge sono stati moltiplicati per venti, non vedo la ragione di apportare un'altra modifica.

Altre variazioni importanti non sono state introdotte. C'è tuttavia un punto che rimane poco chiaro: la relazione del Senato dice che si era ritenuto opportuno eliminare dal disegno di legge la norma secondo la quale la vendita dei biglietti deve essere effettuata solo per il tramite delle ricevitorie del lotto. Questa dizione è stata pertanto soppressa dal n. 1 dell'articolo 40. Essa è stata invece mantenuta nel 2° comma del numero successivo.

È perciò poco chiaro se permanga questo obbligo di vendita attraverso le ricevitorie del lotto. Se ciò fosse, la norma sarebbe praticamente inattuabile, perchè nei piccoli centri non ci sono ricevitorie del lotto.

La Direzione del lotto mi ha fatto presente che, praticamente, questa disposizione è caduta in desuetudine; io ad ogni modo rilevo che è una norma di impossibile attuazione e che è stata soppressa da un articolo, mentre è rimasta ferma in un altro.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

Questo sarebbe il punto di maggiore difficoltà per approvare la legge come tale, senza altre modifiche.

PRESIDENTE. La differenza della norma può essere stata determinata dal fatto che nel secondo caso si tratta di tombole effettuate in un territorio più circoscritto. Del resto non credo che sia il caso di rimandare per questo al Senato il progetto di legge.

LONGONI. Non capisco perché si debba stabilire che la vendita debba essere effettuata attraverso le ricevitorie, se ciò non è stato mai fatto.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Se dobbiamo fare una legge, è meglio che la facciamo completa senza lasciare sospesa una questione che dovrebbe essere affidata alla pratica. Perché dobbiamo lasciare dei dubbi, quando siamo qui per fare una legge che deve disciplinare tutta la materia?

BARBINA, *Relatore*. Si tratterebbe perciò di sopprimere questo inciso del secondo comma del n. 2. Però, se dobbiamo rimandare la legge al Senato, vale anche la pena di rivedere il limite delle lotterie, portandolo da un milione a un milione e mezzo. Dobbiamo tener presente che, calcolate le tasse (il 20 per cento), le spese di organizzazione, ecc., queste lotterie diventano una cosa veramente scoraggiante, perché finiscono per dare un beneficio insignificante.

Rilevo una modificazione già apportata dal Senato, il quale all'articolo 54, lettera c), ha soppresso l'inciso: « ovvero arrechino nocumento alle lotterie nazionali gestite dallo Stato ». Ritengo che il testo approvato dal Senato sia da accettare.

Un'altra modificazione è stata apportata dal Senato all'articolo 57, stabilendo che « un funzionario dell'Amministrazione finanziaria deve essere delegato... » in luogo di « è delegato ». Questo per assicurare una maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del provvedimento.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« L'articolo 48 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni, è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge. Proporrò di porlo in votazione per divisione.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo capoverso fino alle parole « sostituiti dai seguenti »

Gli articoli 6, 8, 17, 19, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61 del regio decreto-legge precitato, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate col presente articolo 2 al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

Do lettura dell'articolo 6 (nuovo) del regio decreto-legge stesso.

« Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 500.000 per tutto il territorio dello Stato.

Il massimo della posta che può essere accettato per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro delle finanze, quello fra le ricevitorie della provincia, dall'Intendente di finanza nel modo determinato dal regolamento.

Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero del vincente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del nuovo articolo 8 del citato regio decreto-legge, articolo di cui do lettura:

« Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia di valore determinato, stampati su carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

Le bollette del giuoco sono di lire 10, 25, 30, 50, 100, 500.

Con decreto ministeriale possono essere istituiti altri tipi di bollettari o di bollette, anche a forma di schede, e possono essere soppressi quelli esistenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

Passiamo all'esame dell'articolo 17 (nuovo) del citato decreto-legge:

«La giocata per tutte le 10 ruote non può essere inferiore a lire 50. L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giocata per una sola ruota.

Con decreto ministeriale può essere elevato o diminuito il limite per la giocata per tutte le 10 ruote».

Lo pongo in votazione.

È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 (nuovo) del sovraindicato regio decreto-legge il cui testo è il seguente:

«Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore:

- a lire 10 per una sola ruota;
- a lire 50 per tutte le 10 ruote».

Lo pongo in votazione.

È approvato).

Da ora lettura dell'articolo 34 (nuovo) del citato regio decreto-legge:

Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giocate, quando l'importo non superi le lire 25.000.

«Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, è disposto dalle Intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare all'Intendenza direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, il pagamento della vincita è effettuato dall'Intendenza di finanza, qualora il ricevitore non abbia fondi sufficienti o sorgano dubbi sulla regolarità della vincita.

L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione.

La Commissione, di cui all'articolo 24, deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti».

Lo pongo in votazione.

È approvato).

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 40 (nuovo) del citato regio decreto-legge.

Ne do lettura.

«L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo *nulla osta* della prefettura:

1°) le lotterie promosse e dirette da enti morali, aventi scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 1.000.000.

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2°) le tombole promosse e dirette da enti morali, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 100.000.

La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3°) le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da enti morali e da comitati di assistenza o beneficenza esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali, purché l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 1.000.000.

I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Il Ministro delle finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere autorizzate annualmente da ciascuna Intendenza».

Ricordo che il relatore onorevole Barbina aveva manifestata l'intenzione di proporre una modifica a questo articolo. Pregherei il collega onorevole Barbina di desistere da questo suo proposito che, se ben ricordo, concerneva, sia la somma e sia la limitazione territoriale della vendita dei biglietti. Si tratta di pesche e lotterie indette da enti pubblici o privati di assistenza e beneficenza, sui quali deve essere esercitato un certo controllo dall'intendenza di finanza, d'accordo con la prefettura. Credo perciò opportuno mantenere la norma tradizionale, tanto più che ritroviamo la stessa norma, con le stesse limitazioni, in tutti e tre i commi. Se per ragioni di prassi e opportunità è stata introdotta la prassi che questi biglietti, a vantaggio di quegli enti,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

siano venduti al di fuori della limitata circoscrizione territoriale, non credo che valga la pena, dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, di incidere su quella che è la norma giuridica tradizionale. Tanto più che l'approvazione della legge ha carattere d'urgenza.

CHIOSTERGI. Io mi permetto di dissentire dal parere dell'onorevole Presidente, tanto più che non vedo la ragione di un'urgenza assoluta per l'approvazione di questa legge. Invece, mantenere in questo secondo comma la norma che la vendita debba essere effettuata attraverso le ricevitorie, significa fare una cosa contraria alla pratica realtà, a quello che si è fatto fino ad oggi e che si fa ancora. Se i biglietti fossero venduti effettivamente solo attraverso le ricevitorie del lotto, essi in realtà non si venderebbero più.

Sono invece d'accordo col relatore di portare al n. 1 il limite di un milione a un milione e mezzo. Il relatore ha già accennato ai carichi che gravano sugli enti organizzatori; ed effettivamente essi sono tali che il beneficio finisce per essere quasi nullo.

Ma andrei più lontano. Anche al n. 3, per le stesse ragioni, cambierei il limite di un milione in quello di un milione e mezzo. Così ci avvicineremmo piuttosto alle 25 volte ante-guerra che non alle venti volte, cifre lontane ambedue da una effettiva perequazione.

Sempre per gli stessi criteri, al n. 2 sono d'avviso che si debbano elevare le 100.000 lire a lire 150.000.

PRESIDENTE. La limitazione al territorio della provincia è compresa oltre che nel n. 1 anche nel n. 2 e 3. Ci sono osservazioni in proposito?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le proposte dell'onorevole Chiostergi sono così limitate, che non intaccano la questione di principio, per cui lo Stato debba avocare a sé l'organizzazione delle lotterie di una certa importanza. Non so però quali vantaggi potrebbero portare i leggeri ritocchi proposti dall'onorevole Chiostergi, mentre certamente porterebbero il danno di ritardare l'emanazione e l'applicazione di questa legge all'anno venturo, protrahendo così lo stato di disagio in cui si trovano gli enti di beneficenza interessati.

Per quanto riguarda le ricevitorie, io mi rendo conto delle ragioni esposte dall'onorevole Chiostergi; però debbo rilevare che la categoria dei lottisti ha sempre vivamente insistito, attraverso le proprie organizzazioni sindacali, per rivendicare il diritto alla ven-

dità dei biglietti delle lotterie, al fine di integrare la modesta remunerazione degli aggi. Perciò dovrei insistere perché venga mantenuta la dizione del disegno di legge. D'altra parte questa disposizione non è stata mai applicata e si è lasciata la vendita dei biglietti anche a terzi, secondo il prudente discernimento delle intendenze. Perciò, lasciando questa disposizione, mentre daremmo una soddisfazione di carattere morale alla classe dei lottisti, lasceremmo la possibilità di continuare la prassi attuale.

CHIOSTERGI. Insisto per aumentare il limite a un milione e mezzo. Sul massimale di un milione, viene ad esserci per gli enti organizzatori un beneficio di appena 350.000 lire, sempre che tutti i biglietti vadano venduti; il che rappresenta un rischio tale che spesso dissuade addirittura dal fare queste lotterie. Aumentando il limite di mezzo milione, il beneficio può raggiungere quasi il doppio, considerando che le spese generali rimangono presso a poco le stesse.

Debbo tuttavia far rilevare che io non do a questa legge l'importanza che taluni le attribuiscono. Non sono favorevole al giuoco, anzi in una pubblica manifestazione ho parlato anche contro il giuoco del lotto. Non vorrei quindi avere l'aria proprio io di difendere il giuoco anche sotto forma di lotterie e di tombole. Dico solo che, se si vuol fare la legge, bisogna fare in modo che il beneficio sia effettivo per gli enti organizzatori.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con la modificazione proposta, il beneficio presunto di 350.000 lire potrebbe tutto al più arrivare a 500.000 lire. Non è una differenza che significhi qualche cosa. C'è invece una ragione di fondo che consiglia di limitare queste lotterie. Lo Stato è già impegnato in tre lotterie nazionali; ora queste piccole lotterie locali sono come tante punture di spillo che incidono sull'esito delle lotterie nazionali. Per questo si cerca di contenerle entro limiti modesti. Vorrei perciò pregare l'onorevole Chiostergi di non insistere.

MASSOLA. L'ultimo comma dell'articolo 40 prevede che è in facoltà del Ministero delle finanze di determinare quante di queste operazioni possono essere compiute entro l'anno. A noi dell'opposizione è stata qualche volta negata l'autorizzazione, perché già era stato superato il numero previsto.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Potevate chiedere, onorevole Massola, l'autorizzazione al Ministero, che non ve l'avrebbe negata.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

MASSOLA. Quanto alle cifre indicate dall'onorevole Chiostergi, anche io ritengo che siano troppo basse. Quando si organizzano queste lotterie, c'è sempre in vista uno scopo di beneficenza, di organizzazione di colonie per bambini, ecc.. Ora, se deve potersi contare su un utile di 300 o 350 mila lire, non sempre lo scopo è raggiungibile, perché con questa somma non si possono coprire le spese. C'è un esempio pratico in questo momento: ci sono 800 bambini da assistere nel comune di Ancona; abbiamo organizzato presso l'U.D.I. una di queste lotterie, che ha dato molto meno di 350.000 lire. Per quanto vi possa essere una integrazione da parte dello Stato, saremo costretti a fare un'altra lotteria.

BARBINA, *Relatore*. Da parte mia avevo ritenuto di far presenti alcuni rilievi. Però, in considerazione di quanto ha esposto il rappresentante del Governo e considerando altresì che le lotterie si tengono proprio in questo periodo, il che significherebbe che, rinviando la legge, si frustrerebbe anche il beneficio già apportato dalla legge stessa, ritengo che un miglioramento ulteriore si possa rinviare all'anno venturo. Sono perciò dell'avviso di aderire alle richieste dell'onorevole Presidente e dell'onorevole sottosegretario di Stato di lasciare immutati i valori portati dal disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda le ricevitorie del lotto, dato che il rappresentante del Governo ci ha assicurato che si continuerà nella prassi finora adottata, non ho nulla da obiettare in proposito.

Dichiaro di non insistere nella presentazione di emendamenti all'articolo ora in discussione.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni e in considerazione che gli altri onorevoli colleghi non insistono nella richiesta di modificazioni metto in votazione l'articolo 40 nel testo ministeriale già letto.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 41 e degli altri articoli del regio decreto-legge più volte citato che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

«Art. 41. — Sulle operazioni, previste nell'articolo 39, è dovuta soltanto la tassa di bollo di cui all'articolo 88 della tariffa allegata A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Sulle operazioni previste nell'articolo 40, ferma la tassa di bollo, di cui al precedente

comma, è dovuta una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche, previste nello stesso articolo, il cui importo non superi la somma di lire 100.000».

(È approvato).

«Art. 42. — Il Ministero delle finanze può autorizzare i Comuni e le Provincie ed altri Enti morali ad aggiungere premi, da conferirsi mediante estrazione a sorte, ai prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità nei soli casi in cui la somma destinata a premi, non superi un quinto degli interessi annuali, ed il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 1.000 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 200».

(È approvato).

«Art. 42-bis. — Per ottenere l'autorizzazione, gli Enti promotori di operazioni di sorte debbono produrre apposita domanda con il piano dettagliato dell'operazione».

(È approvato).

«Art. 43. — I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, od aventi fini anche in parte commerciali, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto, tanto se i premi siano offerti ai consumatori dei prodotti, quanto se siano offerti ai rivenditori.

Qualsiasi concorso od operazione a premio non può aver durata maggiore di un anno dalla data del decreto di autorizzazione».

(È approvato).

«Art. 44. — Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie, in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione della sorte, o in riguardo alla loro abilità, o ad altri determinati requisiti.

Sono considerate operazioni a premio:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette tagliandi od altro;

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

b) le offerte di un regalo consegnato all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce».

(È approvato).

« Art. 45. — I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 5.000 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più provincie.

Allo stesso trattamento sono soggetti i concorsi misti, cioè quelli che rivestono insieme le caratteristiche di concorso e di operazione a premio ».

(È approvato).

« Art. 46. — Se il valore dei premi promessi è determinato nel piano dell'operazione la tassa proporzionale, di cui all'articolo precedente, è stabilita sul valore medesimo in via definitiva, senza riguardo al risultato e alla durata dell'operazione.

Se il valore dei premi non è preventivamente determinabile, viene fatta una liquidazione provvisoria della tassa sul valore presunto dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione, e la liquidazione definitiva di conguaglio è eseguita alla fine dell'operazione.

Il conguaglio definitivo, sia a favore dell'Erario che delle ditte, deve essere effettuato alla fine dell'operazione dell'Intendenza di finanza ».

(È approvato).

« Art. 47. — I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici, quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 3.000 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più provincie.

Qualora i concorsi stessi siano indetti da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere, esclusivamente per fini educativi e culturali, è dovuta la tassa di lire 1.000 per ogni concorso.

Nulla è innovato relativamente ai concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

(È approvato).

« Art. 49. — Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere a) e b), quando sono limitate ad una provincia, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

per le società, ditte o persone, il cui reddito mobiliare di categoria B in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

a) non superi lire 100.000	. lire	5.000
b) superi	lire 100.000	. lire 10.000

Le dette operazioni a premio, invece, quando siano svolte in due o più provincie, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria B in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

a) non superi lire 200.000	. lire	10.000
b) superi	lire 200.000	. lire 15.000

La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare, qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

L'applicazione della tassa di licenza è subordinata, però, alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che sono fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'Industria e Commercio.

Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito, dovrà applicarsi la tassa proporzionale nella misura dell'8 per cento sul valore complessivo dei premi stessi: qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro per le finanze e per gli altri sia superiore a tale limite è dovuta sui primi la tassa di licenza e sugli altri la tassa proporzionale dell'8 per cento ».

(È approvato).

« Art. 50. — Sono esenti da tassa i concorsi e le operazioni in cui il premio è costituito da biglietti delle Lotterie nazionali gestite dallo Stato, o da giuocate del lotto, con facoltà dell'Amministrazione di determinare nel decreto di concessione, in relazione all'importanza del concorso o delle operazioni a premio, il numero dei biglietti delle lotterie nazionali da acquistare o l'ammontare delle somme da convertire in giuocate del lotto.

Sono pure esenti i concorsi e le operazioni promosse dalle Casse di risparmio al fine di

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

incoraggiare e infondere lo spirito di previdenza.

In ambedue le ipotesi prevedute nel presente articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Le autorizzazioni già concesse, che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto predetto ».

(È approvato).

« Art. 51. — I premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il danaro e i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto dal primo comma dell'articolo precedente per i premi consistenti in biglietti delle lotterie od in giuocate del lotto ».

(È approvato).

« Art. 54. — L'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi può essere negata, a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59:

a) quando il congegno dei concorsi e delle operazioni sia tale da non garantire in pieno la pubblica fede, ed in particolare quando nei casi di assegnazione di premi mediante raccolta di figurine, buoni, tagliandi od altro, si faccia uso di elementi chiave, dovendo essere decisivo ai fini del conseguimento del premio il numero e non la qualità delle figurine, buoni, tagliandi od altro;

b) quando i concorsi e le operazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco è reso pubblico con decreto previsto nell'articolo 49:

c) quando i concorsi e le operazioni siano ritenuti dannosi al pubblico interesse o turbino il normale andamento della produzione e del commercio nazionale ».

(È approvato).

« Art. 56. — La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'obbligo di fornire una cauzione intesa a garantire la effettiva corresponsione dei premi promessi.

In ogni caso la domanda di autorizzazione di concorsi e di operazioni a premio deve essere accompagnata dalla bolletta comprovante il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale della somma di lire 2.000 quale tassa di domanda. Tale somma non è in nessun caso restituita ».

(È approvato).

« Art. 57. — Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria deve essere delegato ad intervenire per la vigilanza di tutte le operazioni concernenti le manifestazioni ».

CHIOSTERGI. Osservo che a questo articolo era meglio mettere la parola « può » anziché « deve », perché si viene a costituire un'altra spesa che graverà su queste organizzazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo ministeriale.

(È approvato).

« Art. 58. — Per i concorsi e le operazioni a premio previsti all'articolo 44, primo e secondo comma, quando non siano limitati ad una sola Provincia, nonché per i concorsi e le operazioni a premi esenti da tassa, la domanda per ottenere l'autorizzazione, corredata dal piano dettagliato del concorso, o delle operazioni, dev'essere presentata al Ministero delle finanze, il quale decide in merito alla concessione dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, sentito il parere di un'apposita commissione interministeriale, composta di almeno due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di almeno un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

La costituzione della Commissione deve risultare da un apposito decreto emesso dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria e commercio.

Nel concedere l'autorizzazione il Ministro delle finanze, determina, in via provvisoria e salvo conguaglio, l'importo della tassa di lotteria o di licenza.

Il decreto di autorizzazione viene consegnato a presentazione della quietanza comprovante il versamento della tassa alla Sezione di tesoreria provinciale.

Per quanto concerne la liquidazione della tassa è ammessa opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro delle finanze ».

(È approvato).

« Art. 59. — Per le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, limitate ad una sola Provincia, la domanda per ottenere la autorizzazione corredata del piano della operazione, deve essere presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede il richiedente. L'intendente provvede alla concessione dell'autorizzazione ed alla liquidazione della tassa dovuta, previo concerto con la Camera di commercio, dell'industria e della agricoltura competente per territorio, alla quale spetta di pronunciarsi circa l'opportunità dell'autorizzazione nell'interesse del normale andamento del commercio.

In caso di dissenso tra l'Intendenza di finanza e la Camera di commercio, gli atti sono



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

rimessi al Ministro delle finanze il quale decide, sentita la Commissione interministeriale indicata nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro delle finanze che decide, sentita la Commissione interministeriale sopra menzionata.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ».

(È approvato).

« Art. 61. — La tassa liquidata con decreto del Ministro delle finanze e dell'Intendente di finanza, che non sia stata pagata dalle parti, è riscossa coattivamente nelle forme e nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse sugli affari ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 300 milioni. (1296).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 300 milioni ».

Invito il relatore onorevole Balduzzi a svolgere la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. Nella precedente seduta del 14 corrente, data la brevità del tempo a disposizione, mi sono limitato a richiamare i precedenti di un analogo provvedimento approvato l'anno scorso in sede di commissione e in aula, relativo alla erogazione di 650 milioni a favore di questo ente. L'onorevole Pesenti desiderava però che io raccogliessi alcuni dati relativi all'attività svolta dall'Ente. Mi sono quindi recato alla sede dell'E. N. D. S. I. e ho potuto raccogliere questi elementi:

Dal 1° luglio 1949 al 31 maggio 1950, per soccorsi distribuiti alla popolazione civile, sono stati inviati 26.028 pacchi, pari a quintali 10.417. Soccorsi distribuiti secondo le intenzioni dei donatori: colli 169.154, pari a quintali 79.660. Pacchi G. A. R. E. 21.292. Capi bestiame n. 950, per un valore complessivo di 47 milioni. Sono stati inoltre distribuiti 20 trattori, aratri e parti di ricambio.

Concludo formulando il voto che, data la riduzione sensibile dei pacchi dono, l'attrezzatura di questo ente venga anche ridotta in proporzione in modo da realizzare una economia di spese.

PRESIDENTE. Di questo si può prendere nota nel verbale della seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato, di lire 300.000.000. ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Ne do lettura:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50 ».

PRESIDENTE. Credo opportuno proporre una modificazione: ossia sopprimere da questo articolo le parole « Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica ».

Se non vi sono osservazioni pongo ai voti l'articolo 2 col suddetto emendamento.

(È approvato).

**ART. 3.**

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà posto poi in votazione.

**Discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1307).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato».

Invito il relatore onorevole Sullo, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

SULLO, *Relatore*. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 1948, n. 723, introduceva, insieme con le altre, talune modifiche riguardanti il ruolo del personale tecnico dei periti, gruppo B, e il ruolo del personale tecnico esecutivo, gruppo C. In forza di questo decreto legislativo taluni del personale tecnico esecutivo di gruppo C avevano la possibilità, mediante concorso per titoli, di passare nel ruolo del personale tecnico dei periti gruppo B. Questo è ormai un dato certo e in via di pratica esecuzione. Senonché molti del personale si trovano nella condizione che, se optano per il concorso per titoli e per il passaggio nel ruolo del personale tecnico dei periti gruppo B, vengono a perdere l'anzianità in maniera tale che, nonostante il concorso, finiscono col trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto a quelle che avrebbero, permanendo nel personale tecnico esecutivo di gruppo C. Perciò è stato proposto che, nel momento in cui si ratifica il decreto legislativo 22 aprile 1948 n. 723, venga anche emendato il comma dell'articolo 3 che fa divieto di calcolare l'anzianità di questi elementi del personale tecnico esecutivo che passano nel personale tecnico dei periti.

Il Senato non ha trovato nessuna difficoltà e noi abbiamo chiesto, secondo la deliberazione della Commissione, in sede di deliberazione di questo disegno di legge, il parere della Commissione speciale per la ratifica che essa ha espresso favorevolmente.

D'altra parte l'Amministrazione dei monopoli fa presente che, nonostante sia stato formato un nuovo ruolo per il personale tecnico periti gruppo B, questi posti non possono essere coperti perché coloro che potrebbero farlo, preferiscono non passarvi; contemporaneamente nel personale tecnico esecutivo del gruppo C si verifica un tale affollamento che rende quasi impossibili le normali promozioni.

Credo che la formula proposta dalla Commissione speciale per la ratifica, possa essere approvata.

CHIOSTERGI. Penso che la ratifica, se si vuole, si possa fare con altro disegno di legge, come del resto essa si potrebbe fare anche cumulativamente con altri provvedimenti. Altrimenti il Senato dovrebbe riprendere in esame la proposta ritardandone così l'approvazione. Non vi è, a mio parere, nes-

suna necessità che la ratifica sia approvata con lo stesso disegno di legge che ora discutiamo.

SULLO, *Relatore*. Noi potremmo anche ratificare a parte; ma secondo me si mancherebbe di deferenza verso la Commissione per la ratifica, alla quale abbiamo chiesto il parere.

PRESIDENTE. Tale parere non è stato chiesto dalla Commissione finanze e tesoro, ma dalla Presidenza della Camera. Del resto possiamo anche ritornare sulla nostra decisione e, per non rimandare questo disegno di legge al Senato, possiamo approvarlo come ci è stato proposto.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche a me pare che, data l'urgenza, non sia il caso di rimandare la legge al Senato.

SULLO, *Relatore*. Io insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta dell'onorevole Sullo, di mettere in questo articolo anche la ratifica. Faccio presente che il Governo è contrario.

*(La proposta non è approvata).*

Dato che, in merito all'approvazione di questo disegno di legge, è sorta una questione di principio circa la competenza della nostra Commissione, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

*(La Commissione approva).*

#### **Discussione della proposta di legge dei deputati Costa e Coli: Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. (1152).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge dei deputati Costa e Coli: «Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia».

Rammento che tale proposta è stata già esaminata dalla nostra Commissione in sede referente il 16 giugno 1950 e poi deferita alla stessa in sede legislativa. Aggiungo che la proposta dell'onorevole Costa è assorbente dell'altra, analoga, del deputato Coli (1152).

Invito il relatore onorevole Turnaturi a svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Faccio presente che nella seduta della nostra Commissione, in sede referente del 16 corrente, presi accordi col Governo fu formulato il seguente testo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

«Le agevolazioni tributarie disposte col decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, modificato con il decreto legi-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

slativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 224, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1955», è stato modificato nel seguente modo:

« Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 30 giugno 1953 ».

Prego gli onorevoli colleghi di voler approvare l'articolo unico in questa sua ultima formulazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo ai voti la modifica all'articolo unico proposta dal relatore.

(È approvata).

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra. (1290).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra. (1290).

Invito il relatore onorevole Ghislandi a riferire su questo disegno di legge.

**GHISLANDI, Relatore.** Il provvedimento ora in esame non ha bisogno di illustrazioni: si tratta di una integrazione da apportare al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478. Con tale disposizione le domande per le pensioni di guerra e la documentazione relativa sono esenti da bollo. Ma le domande per ottenere tale documentazione non sono esenti da bollo. Il ministro per il tesoro propone che sia eliminata questa incongruenza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le domande dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonché degli altri indispensabili per corredare le istanze di pensione e di assegno di guerra, di cui all'arti-

colo 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, sono esenti da ogni tassa di bollo, salvo in detti documenti la espressa menzione dell'uso cui sono destinati ».

Propongo che le parole « Salvo in detti documenti la » siano sostituite dalle altre « purchè in detti documenti si faccia ».

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo ora letto con l'accennata modificazione da me proposta.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali. (1360).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali ».

Invito il relatore onorevole Sullo a svolgere la sua relazione sul disegno di legge.

**SULLO, Relatore.** Questo decreto legislativo 17 maggio 1946 si proponeva di distribuire al minor prezzo possibile ai dipendenti statali e pensionati statali, generi di prima necessità, alimentari e non alimentari. Esso ha però avuto applicazione unicamente per i generi non alimentari, per quanto, in quel momento, il fine principale del decreto legislativo fosse rivolto proprio ai generi alimentari.

Esso ha avuto anche una applicazione molto diversa da quella che il decreto stesso si proponeva all'inizio.

I buoni di abbigliamento, che hanno un valore fino a 20.000 lire, vengono distribuiti ai dipendenti statali e vengono spesi presso

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

determinati magazzini convenzionati. Però, siccome vi sono solo due miliardi di stanziamento, si riesce a contentare, al massimo, nel corso di 10 mesi (perchè ai buoni corrisponde una ratizzazione in 10 mesi) sessanta o settantamila persone, mentre i dipendenti statali, compresi i pensionati, sono circa un milione e mezzo.

Ora col disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame, si propone l'aumento dello stanziamento a disposizione del Ministero del tesoro per questo servizio, di un miliardo.

Qui, però, si presenta subito un problema, che io pongo prima di tutto al Governo: È possibile che con un miliardo di più questo servizio possa diventare efficiente? Ne ho seri dubbi.

C'è poi un'altra questione molto importante e delicata: questo è un provvedimento di anticipazione, perché, praticamente, lo Stato mette a disposizione la somma e i dipendenti in dieci mesi la restituiscono. Perché stabilire allora una copertura? Si tratta di una anticipazione o di una partita di giro.

Quindi, pregiudizialmente, chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato, rappresentante del Ministro del tesoro, che, non avendo questo provvedimento bisogno di copertura, tale somma sia aumentata così da rendere il servizio efficiente. Rilevo poi che la copertura è necessaria soltanto per quella piccolissima aliquota che si può prevedere come perdita di queste anticipazioni ossia per quelle somme concesse ai pensionati che vengono in seguito a morire e di fronte ai quali la ratizzazione non può più avvenire.

PRESIDENTE. È previsto il caso che il pensionato o l'impiegato non possa pagare?

SULLO, *Relatore*. C'è appunto uno stanziamento per eventuali perdite. Solo per esso è necessaria la copertura.

PRESIDENTE. È previsto il caso che quando l'impiegato in servizio o in pensione muoia gli eredi siano liberati dall'onere?

SULLO, *Relatore*. Questo non è previsto, perché, ripeto, vi è uno stanziamento per le eventuali perdite.

PRESIDENTE. Perciò si tratterebbe di aumentare il volume di queste anticipazioni. Lo Stato è garantito, perché o sussiste ancora il rapporto di servizio dei dipendenti, in modo che si possano fare ritenute sullo stipendio, oppure questi dipendenti vanno in pensione, e anche in tal caso il credito è recuperabile.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda la copertura,

sono d'accordo. Circa l'aumento dell'anticipazione, faccio osservare che chi ha predisposto il provvedimento evidentemente ha fatto dei calcoli che io ora non posso conoscere.

SULLO, *Relatore*. Affermo che qualora si ritenga il servizio ancora utile e necessario, bisogna farlo in modo che rechi un effettivo vantaggio ai dipendenti statali, altrimenti è meglio abolirlo. So che in alcune amministrazioni di due o trecento impiegati arrivano buoni appena per 20 o 30 persone. Il capo ufficio, per non avere noie, si vede costretto a non distribuire neppure questi.

PRESIDENTE. Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Sullo. Per la pratica che ho, mi risulta che il servizio è rimasto polarizzato presso determinate amministrazioni e non è stato esteso come era augurabile. Non so però se in questo momento, date le dichiarazioni del sottosegretario di Stato onorevole Avanzini, possiamo stabilire un aumento dell'anticipazione. Il relatore ha fatto già le sue indagini e non possiamo che lodare la sua premura; ma il sottosegretario di Stato non ha potuto ancora avere precise informazioni su detto punto.

SULLO, *Relatore*. Dato questo stato di cose, propongo di rinviare la discussione di questo provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del relatore di rinviare ad altra seduta il proseguimento della discussione di questo disegno di legge.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione Mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale. (1270).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti di materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione Mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale.

Invito il relatore onorevole Tosi a svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Già nel 1948 avevamo preso in esame alcuni casi di facilitazioni sulle ferrovie italiane a favore di determinati enti agli

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

effetti dei trasporti di quei beni che venivano allora donati alla popolazione italiana. Qui abbiamo un caso speciale, quello della Croce Rossa Internazionale, la quale ha chiesto fin dal 1946 al Governo italiano, la gratuità del trasporto sulle nostre ferrovie di quei determinati beni che venivano inviati a titolo gratuito alla popolazione italiana oppure che passavano attraverso il nostro territorio destinate ad altre popolazioni.

Il provvedimento prevede però un rimborso parziale, nella misura cioè del 50 per cento. Anche in altri Stati esiste questo trattamento; quindi la questione deve essere esaminata anche dal punto di vista della reciprocità.

L'importo complessivo dell'onere relativo al disegno di legge non sarebbe eccessivo, aggirandosi sui 15 milioni di lire. La copertura è prevista dalla legge, nel senso che l'articolo 3 imputa questa spesa al fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

Il che soddisfa alle due esigenze della nostra Commissione: l'esame dell'importo della spesa e il fondo a cui attingere.

Data la finalità e il fatto che questo trattamento esiste già in altri paesi, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CHIOSTERGI.** Vorrei mettere in evidenza che la domanda è stata fatta fin dal 1946 e che altri paesi hanno adottato la concessione già da alcuni anni. Ritengo che sarebbe dignitoso per noi non perdere altro tempo e votare subito questa legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Do lettura dell'articolo 1:

Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente alla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale di Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

## ART. 2.

Le spese di cui all'articolo 1 saranno rimborsate dal Tesoro all'Amministrazione delle

ferrovie dello Stato in ragione del 50 per cento sui trasporti effettuati in base ai conti di debito presentati dall'Amministrazione ferroviaria medesima.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

« Alla spesa derivante dalla presente legge, che si prevede di importo non superiore a 15 milioni, sarà fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 ».

**TOSI, Relatore.** Qui proporrei di sopprimere le parole: « che si prevede di importo non superiore a lire 15 milioni »; perchè mi pare strano che si inserisca la previsione della spesa, cosicchè anche per la sola differenza di qualche lira nella previsione la legge potrebbe essere inoperante.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, infine, all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sarei d'avviso che la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati fosse fatta nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 10,30.**